

**N. 02334/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01828/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2016, proposto dal signor Domenico Verile, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalia Pinto, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2

contro

Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11

nei confronti di

Antonio Bove, Maria Claudia Lioia, Sergio Cangelli, Luigi Vigiano;

per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. della Puglia,

Sezione III, n. 735/2015

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Natalia Pinto e Gianluigi Pellegrino

Considerato che, conformemente a un consolidato orientamento, l'articolo 46, comma 4 del TUEL deve essere interpretato nel senso che la revoca dell'assessore, incidendo su un incarico di carattere fiduciario, risulta difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non sotto i profili formali e sotto l'aspetto – che qui non appare dimostrato - dell'evidente arbitrarietà, in relazione all'ampia discrezionalità spettante al capo dell'Amministrazione locale (sul punto – ex multis – Cons. Stato, V, sent. 6228/2012)

Considerato che, per le ragioni esposte, l'istanza cautelare in epigrafe deve essere respinta e che le spese seguono la soccombenza, come per legge

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 1828/2016).

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese che liquida in

complessivi euro 1.500 (millecinquecento), oltre gli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)